

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E
CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

DELIBERA N. 20 – del Consiglio del 11.03.2019
(sostituisce la delibera n. 47 del 18.12.2018)

REGOLAMENTO

**PER LA DETERMINAZIONE E RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO ANNUO
DOVUTO ALL' ORDINE DAGLI ISCRITTI**

Art. 1
(Oggetto)

Il presente Regolamento disciplina le modalità di determinazione e di riscossione da parte del Consiglio dell'Ordine del contributo annuale dovuto dagli iscritti in forza dell'art. 5 della Legge 24 giugno 1923 n. 1395, dell'art. 37 e dell'art. 18 del Regio Decreto 23 ottobre 1925 n. 2537, dell'art. 7 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 382.

Art. 2
(Definizioni)

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per "*Consiglio*" il Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Vicenza;
- b) per "*Ordine*" l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Vicenza;
- c) per "*Iscritto*" o "*Iscritti*" il/i laureato/i tecnico/i iscritto/i all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Vicenza;
- d) per "*Consiglio Nazionale*" la nuova denominazione (ex art. 2 del Decreto Legislativo Presidenziale 21 giugno 1946 n. 6) della Commissione Centrale istituita dall'art. 14 del Regio Decreto 23 ottobre 1925 n. 2537;

e) per “*contributo annuo*” il contributo previsto dall’art. 5 della Legge 24 giugno 1923 n. 1395, dall’art. 37 del Regio Decreto 23 ottobre 1925 n. 2537 e dall’art. 7 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 382 .

Art. 3

(Determinazione della misura della contribuzione)

In attuazione dell’art. 5 della Legge 24 giugno 1923 n. 1395, dell’art. 37 del Regio Decreto 23 ottobre 1925 n. 2537 e dell’art. 7 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 382 il Consiglio determina il contributo annuo dovuto dagli iscritti per sopperire alle spese di funzionamento dell’Ordine e per l’iscrizione all’Albo.

Il Consiglio annualmente può istituire un “Fondo di Solidarietà” per la concessione di facilitazioni nel pagamento della quota di iscrizione all’Albo.

Il “Fondo di Solidarietà” servirà a sostenere le quote di iscrizione degli Iscritti che si trovano in difficoltà per motivi di salute e/o economici.

Il Consiglio delibera se ed in quali limiti monetari e temporali ridurre il contributo annuo

- a) per maternità/paternità/adozione/affido riferita all’anno precedente rispetto a quello di pagamento;
- b) per il primo anno di iscrizione, con esclusione delle reinscrizioni e delle iscrizioni a seguito di trasferimento;
- c) iscritti impossibilitati a far fronte al pagamento della quota per gravi motivi di salute.

Il Consiglio annualmente stabilisce un contributo speciale a carico di tutti gli iscritti per le spese di funzionamento:

- del Consiglio Nazionale (già Commissione Centrale) in conformità a quanto stabilito dal comma 3 dell’art. 18 del Regio Decreto 23 ottobre 1925 n. 2537; tale contributo sarà corrispondente a quello determinato dal Consiglio Nazionale stesso;
- della Federazione Regionale Ordine Architetti del Veneto in conformità a quanto stabilito dal punto 1 dell’art. 2 dello Statuto FOAV sottoscritto il 30 maggio 1997.

Ove non diversamente stabilito, il contributo annuo determinato dal Consiglio è comprensivo del contributo speciale di cui al comma che precede.

Art. 4
(Comunicazione dell'entità del contributo)

Dell'entità del contributo annuo e della modalità di pagamento verrà data comunicazione agli Iscritti mediante pubblicazione nel sito Internet dell'Ordine ed invio di email all'indirizzo di posta elettronica certificata fornito da ciascun iscritto.

La mancata ricezione all'indirizzo di posta elettronica certificata e posta elettronica ordinaria della trasmissione del modulo di pagamento tramite PagoPA, non giustifica l'omissione od il ritardo nel versamento del contributo annuo. E' infatti onere dell'iscritto, in caso di segnalata mancata ricezione o smarrimento del modulo di pagamento tramite PagoPA, provvedere al bonifico dell'importo dovuto sul conto corrente bancario dell'Ordine.

Art. 5
(Termini e modalità di versamento)

Il termine entro il quale gli Iscritti debbono adempiere all'obbligo di versamento del contributo annuo è fissato al 31 marzo dell'anno al quale si riferisce, fatta salva diversa determinazione adottata dal Consiglio con la delibera annua di determinazione dell'entità del contributo stesso.

In sede di determinazione del contributo annuo il Consiglio stabilisce se il pagamento deve essere effettuato:

- a) tramite PagoPA;
- oppure
- b) con bonifico bancario sul conto corrente dell'Ordine
- oppure
- c) presso la Segreteria dell'Ordine.

Per la forma di pagamento sub a), il modulo di pagamento tramite PAgoPA viene inviato all'indirizzo di posta elettronica certificata e posta elettronica ordinaria dell'Iscritto risultante dall'anagrafica dell'Ordine.

Art. 6
(Iniziativa in caso di mancato versamento del contributo annuo)

Nel caso in cui si ravvisasse la morosità dell'Iscritto nel pagamento del contributo annuo, il Consiglio, a mezzo del suo Tesoriere, sollecita con raccomandata a.r. ovvero PEC (Posta Elettronica Certificata)

l'interessato ad adempiere entro il termine massimo di trenta giorni, addebitando le spese postali e la maggiorazione del 5% del contributo per spese di segreteria.

Decorso inutilmente tale termine, il Presidente dell'Ordine, tenuto conto dell'art. 50 del Regio Decreto 23 ottobre 1925 n. 2537, dell'art. 2 della legge 536/1949 e di quanto previsto nel Codice Deontologico, segnala la morosità al Presidente del Collegio di Disciplina.

Il pagamento effettuato dopo la scadenza del termine di cui al primo paragrafo del presente articolo comporterà un'ulteriore maggiorazione del 10% del contributo annuale di cui all'art. 3 per spese di segreteria, oltre agli interessi di mora, alle spese postali, di bollo e notifica per il procedimento disciplinare ed alle spese legali per l'eventuale procedura di riscossione.

Art. 7 **(Procedimento disciplinare)**

Il mancato adempimento dell'obbligo di versamento del contributo annuo, oltre alle eventuali spese, costituisce violazione del Codice deontologico (in relazione al vigente Codice deontologico l'art. 4 comma 6).

In attuazione della previsione normativa dell'art. 50 del Regio Decreto 23 ottobre 1925 n. 2537, gli iscritti che non adempiano al versamento del contributo annuo nel termine previsto sono soggetti a procedimento disciplinare e passibili di sospensione dall'esercizio della professione a tempo indeterminato, osservate le forme del procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536.

L'adozione del provvedimento disciplinare di sospensione dall'esercizio della professione non fa venir meno l'obbligo del versamento del/i contributo/i annuo/i da parte dell'iscritto sospeso ed i conseguenti doveri di riscossione da parte del Consiglio dell'Ordine.

Art. 8 **(Procedura di riscossione)**

Decorso inutilmente il termine di cui all'art. 6 del presente Regolamento, il Consiglio designa il legale al quale affidare la/e pratica/che (trasmettendogli l'elenco degli Iscritti morosi):

- di recupero del contributo annuo, delle maggiorazioni, degli interessi, delle spese postali;

- di recupero dei costi per marche, notifiche e spese postali del procedimento disciplinare,

Il legale procede quindi a nuovo sollecito a mezzo di lettera raccomandata a.r. o PEC inoltrata agli Iscritti di tale elenco, con termine di giorni trenta per il pagamento sia degli importi delle voci di cui al paragrafo precedente, sia delle spese e competenze legali per la diffida stragiudiziale entro i valori minimi della Tariffa stragiudiziale forense, sia per i costi per marche, notifiche e spese postali dell' eventuale procedimento disciplinare.

Decorso inutilmente anche questo ulteriore termine, il legale incaricato – debitamente munito di procura alle liti – procede davanti all' autorità giudiziaria ordinaria competente per valore al recupero di quanto dovuto dall' Iscritto per contributo annuo, maggiorazione, interessi, spese postali di sollecito, per spese e competenze legali per la diffida stragiudiziale, costi per marche, notifiche e spese postali del procedimento disciplinare.

Art. 9 **Richiesta rateizzazione**

Il Consiglio può concedere agli Iscritti in gravi e documentate difficoltà economiche la possibilità di rateizzare, o dilazionare, il pagamento dei contributi al fine di agevolarne la riscossione.

Art. 10 **Richiesta di sgravio del pagamento quota** **per gravi motivi di salute**

Il Consiglio valuterà caso per caso le richieste di eventuale sgravio dal pagamento della quota per gravi motivi di salute. L' iscritto che intende chiedere lo sgravio dovrà produrre una richiesta scritta, corredata da adeguata documentazione medico legale attestante l' inabilità all' esercizio professionale.

Art. 11 **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento approvato nella seduta di Consiglio del **18. 12. 2018** entrerà in vigore successivamente alla ratifica da parte dell' Assemblea Ordinaria degli Iscritti, salvo quanto stabilito al seguente art. 11, fatte salve le previsioni normative vigenti.

Art. 12
(Disciplina transitoria)

Con l'approvazione del presente Regolamento da parte del Consiglio saranno immediatamente operative le disposizioni di cui agli articoli n. 7 e 8.